



R. G. del 2015 N. 1012

Sentenza n. 168 / 2019

Pronunziata il 13.11.2018

Depositata il 14.01.2019

[ *Il provvedimento ivi edito definisce il giudizio di appello instauratosi a seguito dell'impugnazione della Sentenza n° 2183 del 2014 pronunciata dal Tribunale Ordinario Civile di Modena, in composizione monocratica, il 25 novembre 2014, e di cui alla pubblicazione del 3 dicembre 2014, Giudice Unico estensore il dr. Paolo Siracusano* ]

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

**Terza Sezione Civile**

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. **Roberto Aponte** - *Presidente*

dott. **Pietro Guidotti** - *Consigliere*

dott.ssa **Manuela Velotti** - *Consigliere relatore*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G.  
1012/2015

promossa da

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A., con il patrocinio dell'avv. Giusti Giorgio e dell'avv. Chiesi Mauro, via S. Stefano 30, 40125 Bologna

- *appellante* -

contro

L. G. , E. V. , S. G. , R. G., con il patrocinio dell'avv. Casadio Oreste e dell'avv. Fregni Ruggero c/o avv. Oreste Casadio, via D'Azeglio 47, Bologna; Vezzani Marco c/o avv. Oreste Casadio, via D'Azeglio 47, Bologna

- *appellati* -

### CONCLUSIONI

**Per l'appellante:** *"Ogni diversa istanza ed eccezione respinta, previe le declaratorie del caso e di rito, voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in totale riforma della gravata sentenza del Tribunale di Modena n. 2183/2014 in data 25.11.2014, nella causa già ivi pendente al n. 6173/2009 R.G., comunicata in data, non notificata, in accoglimento integrale delle conclusioni rese dalla banca appellante in primo grado, respingere le domande dagli opposenti avanzate in quanto infondate e non provate sia in fatto che in diritto, con conferma del decreto di ingiunzione stesso del Tribunale di Modena n. 1470/2009 e n. 3707/2009 R.G. in data 20.4.2009, pronunciato su ricorso di C. R. Firenze S.p.a., ora Cassa di Risparmio in Bologna - Carisbo S.p.a. con condanna degli opposenti stessi L. G., E. V., S. G. e R. G., come dianzi generalizzati di pagare ad essa banca appellante la somma ingiunta di € 117.834,45, ovvero, in subordine, la somma determinata all'esito della consulenza tecnica d'ufficio pari ad € 112.974,89, oltre accessori di interessi e spese, con ogni provvedimento inerente e conseguente;*

*- in via istruttoria: si insiste per la ammissione delle prove orali dedotte e non ammesse nel primo grado del giudizio, nonché per l'ordine ai convenuti appellati di produzione in giudizio del documento attestante l'adempimento o la quietanza o la pretesa documentazione relativa alla modalità di estinzione delle somme dovute.*

*In ogni caso, con condanna dei convenuti appellati alla restituzione delle spese legali, oltre interessi, dalla banca*

*pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, ma con riserva di ripetizione all'esito del gravame.*

*Si è prodotto: a) copia conforme sentenza gravata del Tribunale di Modena n., depositata in data, non notificata - b) fascicolo atti e documenti del primo grado del giudizio, contenente: a) copia decreto ingiunti opposto - b) atto di citazione - c) fascicolo atti e documenti ricorso monitorio: 1) contratto di mutuo fondiario - 2) contratto di conto corrente - 3) contratto di credito rotativo - 4/5) estratti conto certificati conformi ex art. 50 L. B. - 6) lettere di costituzione in mora - 7) dichiarazione banca - 8) visura CRRII - 9) lettera debitori, nonché: d) originale del mutuo a ministero notaio dott. G. F. Cristiano in data 23.1.2006 al n. 28388/4762 rep. - e) originale decreto di ingiunzione n. 1470 in data 20.4.2009, munito di formula esecutiva in data 23.4.2009 - f) contratto di credito rotativo mensile in data 22.8.2008 - g) estratti del conto n. 2350/00 - h) contratto di conto corrente Giotto Family in data 22.8.2008 e allegati - i) lettera raccomandata a/r da C. R. Firenze a L. G. in data 10.4.2009, con ogni ulteriore riserva.*

*Con vittoria nelle spese di entrambi i gradi del giudizio, con accessori di legge, nonché con espressa condanna dei convenuti appellati alla restituzione delle spese legali del primo grado, essendo già state integralmente pagate dalla banca appellante."*

**Per gli appellati:** *"Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, previa ogni più utile pronuncia del caso e di legge, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata,*

*in via pregiudiziale*

*- accertare e dichiarare che l'appello promosso da Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. è inammissibile per mancanza di motivazione ovvero per mancanza delle indicazioni prescritte dall'art. 342, comma primo, cod. proc. civ.;*

*- sempre in ogni caso e comunque, conferma integralmente la sentenza n. 2183/14 del 25 novembre '14, pubblicata e comunicata il 3 dicembre '14, emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Modena nel processo civile rubricato al n. 6173/09 R.G. tra le parti;*

*in subordine, nel merito*

*rigettare l'appello ovvero ogni domanda, istanza ed eccezione dell'appellante in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, infondati in fatto ed in diritto, privi di riscontro probatorio;*

*- quindi confermare integralmente la sentenza n. 2183/14 del 25 novembre '14, pubblicata e comunicata il 3 dicembre '14, emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Modena nel processo civile rubricato al n. 6173/09 R.G. tra le parti;*

*ove occorresse, nel merito (anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 cod. proc. civ.)*

*- dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare la domanda ex art. 2041 cod. civ. avanzata da Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. in quanto domanda nuova, e comunque inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, priva di riscontro probatorio;*

*- accertare e dichiarare che l'istituto di credito mutuante ha liberato i mutuatari ovvero ha confessato l'estinzione del mutuo;*

*per l'effetto ed in ogni caso, sempre dichiarare revocato o revocare il decreto ingiuntivo n. 1470, n. 3707/09 R.G., emesso dal Tribunale di Modena il 20 aprile '09.*

*Con vittoria di spese e compenso di causa, oltre rimborso spese forfettario 15%, C.P.A. ed IVA come per legge.*

*Con aumento ex art. 4, comma ottavo, Decreto 10 marzo '14 n. 55 del compenso da liquidare giudizialmente a carico dell'appellante (in quanto soccombente), in favore degli appellati; aumento di un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile, o della minore misura ritenuta equa."*

### **IN FATTO**

L. G., E. V., S. G. e R. G. proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1470/09 del Tribunale di Modena, che aveva loro ingiunto — ai primi due quali mutuatari e agli altri due quali fideiussori — il pagamento in solido a favore di Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. della somma

di € 112.974,89, oltre interessi convenzionali di mora, quale debito residuo di un mutuo fondiario, e di € 4.859,56, oltre interessi al tasso legale, a titolo di scoperto di conto corrente.

Deducevano gli opposenti che il debito relativo al mutuo ipotecario era estinto, come da dichiarazione, integrante vera e propria confessione stragiudiziale, dell'istituto di credito mutuante, che aveva altresì provveduto alla cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia.

Si costituiva la banca opposta, affermando che la dichiarazione di intervenuta estinzione del mutuo in data 5.1.2009 era priva di sottoscrizione e comunque era frutto di errore, così come la successiva cancellazione dell'ipoteca, non essendo stato il debito mai in realtà estinto; chiedeva conseguentemente il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna degli opposenti per ingiustificato arricchimento *ex art. 2041 c.c.*

In corso di causa si costituiva Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a., subentrata in seguito a scissione a Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.

All'esito di una consulenza tecnica d'ufficio il Tribunale di Modena, con sentenza n. 2183/2014 del 25.11.2014, revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettando sia la domanda principale che quella subordinata proposta dalla banca convenuta e condannando quest'ultima a rifondere agli opposenti le spese di lite.

Il giudice riteneva che, sebbene la banca avesse eccepito che la lettera datata 5.1.2009, contenente la dichiarazione di avvenuta estinzione del mutuo, fosse priva della sottoscrizione dell'istituto di credito, nulla avesse invece rilevato con riguardo al rendiconto aggiornato al 31.12.2008, dal quale risultava che il debito derivante dal mutuo era azzerato.

Vi era dunque prova documentale della confessione stragiudiziale della banca in ordine all'avvenuta estinzione dell'obbligazione.

Né quest'ultima aveva dato prova dell'errore che consente, ai sensi dell'art. 2732 c.c., di invalidare la precedente confessione, essendosi limitata al riguardo a una deduzione generica, senza allegare le ragioni che lo avrebbero determinato.

Infine, l'efficacia di prova legale del rendiconto inviato agli opposenti escludeva la fondatezza dell'azione di ingiustificato arricchimento.

Avverso la sentenza Cassa di Risparmio in Bologna ha proposto, affidato a una pluralità di motivi così sintetizzati: 1) erronea attribuzione all'estratto conto al 31.12.2018 della natura di confessione stragiudiziale, trattandosi di mera dichiarazione riepilogativa inviata a tutti i clienti titolari di finanziamenti in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza bancaria, priva dei requisiti della quietanza; 2) omessa valutazione della documentazione in atti e della c.t.u. ed erroneo rigetto delle prove orali richieste; 3) erronea applicazione dei canoni ermeneutici in relazione alla dichiarazione di avvenuta estinzione del mutuo, non essendo stato indicato da alcuno in che modo l'obbligazione sarebbe stata estinta; 4) illogica ed erronea motivazione del rigetto della domanda subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c.

Ha pertanto concluso come in epigrafe.

Si sono costituiti gli appellati, eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto privo delle indicazioni e dei requisiti di forma-contenuto di cui all'art. 342 c.p.c. e deducendone comunque l'infondatezza nel merito.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

## IN DIRITTO

§

Gli appellati hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., essendosi a lor avviso l'appellante limitata a trascrivere alcune parti della sentenza, assumendone genericamente l'erroneità.

In proposito va ricordato che le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che: «..*Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una*

*parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. ..» (S.U., n. 27199/2017; in senso conforme Cass., n. 13535/2018).*

Nel caso di specie deve ritenersi che, nonostante la atecnicità della deduzione dei motivi di appello, l'atto nel suo complesso non possa essere considerato inammissibile, in quanto in esso risultano individuabili le censure alle ragioni poste alla base della decisione impugnata, che sono complessivamente volte a lamentare che il giudice abbia riconosciuto valore ed efficacia di confessione stragiudiziale al rendiconto aggiornato al 31 dicembre 2008 inviato dalla banca ai correntisti, dal quale emerge l'azzeramento del debito relativo alla restituzione delle rate di mutuo residue.

§

Passando allora al merito, ritiene la Corte che le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure — il quale ha rilevato che l'istituto di credito ha contestato unicamente la lettera datata 5 gennaio 2009, anch'essa prodotta dagli attori e contenente il riconoscimento dell'avvenuta estinzione del mutuo, in quanto priva di sottoscrizione, mentre nulla ha eccepito in relazione al summenzionato rendiconto, al quale deve dunque attribuirsi valore di confessione stragiudiziale — non siano condivisibili, in quanto, in primo luogo, neppure il rendiconto reca la sottoscrizione dell'istituto di credito, e in ogni caso deve escludersi che esso possa costituire una confessione stragiudiziale.

Deve infatti osservarsi in generale che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., *«..Le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale e produrre, quindi, effetti sostanziali e probatori, neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza dalla parte cui vengono opposte. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscere l'autenticità ai sensi dell'art. 215 cod. proc.*

*civ., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., il solo elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 cod. civ.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto dal quale proviene e può produrre effetti a suo carico. ...» (Cass., n. 3730/2013; Cass., n. 34/1997; Cass., n. 8620/1996).*

*effetti  
interim*

Nel caso di specie né la lettera datata 5 gennaio 2009, né il rendiconto recano la sottoscrizione dalla banca; la prima, pertanto, non soltanto non integra una confessione stragiudiziale, ma neppure ha valore di prova.

Per quanto riguarda poi, in particolare, il valore probatorio degli estratti conto periodici inviati dalla banca al cliente (nel caso di specie si tratta del rendiconto periodico al 31.12.2008 relativo al conto corrente sul quale era regolato il pagamento delle rate del mutuo), la S.C. ha affermato che: «..in tema di contratto di conto corrente bancario, gli estratti conto non possono essere inclusi tra le scritture contabili che hanno efficacia di piena prova, in quanto consistono in mere attestazioni delle operazioni annotate in conto e dei movimenti a credito ed a debito che ne derivano, essendo sottoposti ad autonoma disciplina dettata dall'art. 1832 c.c. e dall'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 che ne circoscrivono la valenza probatoria a determinate ipotesi subordinandola a specifici adempimenti..» (Cass., n. 28819/2017).

Anche il documento in questione, dunque, non ha efficacia di confessione stragiudiziale, come invece ritenuto dal giudice di primo grado, potendo valere tutt'al più quale indizio.

Ciò posto, va rilevato che l'esistenza del mutuo fondiario sul quale è fondata la pretesa creditoria fatta valere dalla banca con il ricorso monitorio non è contestata e risulta documentata in atti; spettava perciò agli oppositori, odierni appellati, provare l'avvenuta estinzione del debito relativo alle rate residue insolite alla stregua dei criteri generali in materia di ripartizione dell'onere della prova.

Tale onere non è stato però soddisfatto, in quanto questi ultimi si sono trincerati dietro l'asserito valore confessorio dei documenti provenienti dalla banca, aventi a loro dire efficacia di prova legale dell'estinzione, sottolineando inoltre l'intervenuta cancellazione dell'ipoteca iscritta a



garanzia del finanziamento, senza neppure indicare in quale modo l'obbligazione sarebbe stata estinta.

Si osserva tuttavia che, secondo l'art. 1238 c.c., la rinuncia alla garanzia non fa presumere la remissione del debito, e quindi, a maggior ragione, neppure l'estinzione per avvenuto pagamento.

Al contrario, dall'esame delle scritture contabili della banca eseguito dal c.t.u. è emersa l'esistenza di un residuo debito per rate insolute di importo corrispondente a quello richiesto con decreto ingiuntivo, il cui ammontare non è mai stato specificamente contestato, se non in relazione alla mancata produzione del piano di ammortamento originario.

Quest'ultima eccezione non appare però fondata, in quanto nel c.d. ammortamento alla francese l'importo della rata rimane costante nel tempo soltanto qualora il tasso di interessi pattuito sia fisso mentre, quando il tasso è variabile, come nel caso di specie, esso è soggetto a modifiche al variare dei parametri cui è ancorato, sicché il metodo analiticamente corretto per il calcolo delle rate residue comporta l'abbandono del vecchio piano di ammortamento e la ricostruzione di un nuovo piano per il periodo rimanente. Ne discende che il piano di ammortamento originario non appare determinante ai fini della quantificazione dell'ammontare del debito residuo.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli odierni appellanti.

Questi ultimi, soccombenti, vanno condannati a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi, comprensive delle spese di c.t.u., e a restituire alla banca le somme ricevute da quest'ultima a titolo di rimborso delle spese giudiziali in esecuzione della decisione di primo grado.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a. nei confronti di L. G., E. V., S. G. e R. G., in riforma della sentenza n. 2183/2014 del Tribunale di Modena, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli odierni appellanti e li condanna a

restituire alla banca le somme ricevute da quest'ultima a titolo di spese giudiziali in esecuzione della decisione di primo grado.

Condanna gli appellati a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi, che liquida, quanto al primo grado, in € 9.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al presente grado, in € 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.

Pone a carico degli appellati le spese della c.t.u. svolta in primo grado.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 13 novembre 2018

Il Presidente

*dott. Roberto Aponte*

Il Consigliere rel. est.

*dott.ssa Manuela Velotti*

Depositata in Cancelleria il \ Pubblicazione del 14 Gennaio 2019

[ *Il provvedimento ivi edito definisce il giudizio di appello instauratosi a seguito dell'impugnazione della Sentenza n° 2183 del 2014 pronunciata dal Tribunale Ordinario Civile di Modena, in composizione monocratica, il 25 novembre 2014, e di cui alla pubblicazione del 3 dicembre 2014, Giudice Unico estensore il dr. Paolo Siracusano* ]

**Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 14/02/2013, n. 3730 (rv. 625155)**

Marinelli c. Immobiliare 3000 s.r.l.

**PROVA DOCUMENTALE**

PROVA CIVILE - Documentale (prova) - Scrittura privata - Sottoscrizione - In genere - Assenza di sottoscrizione - Necessità del disconoscimento - Esclusione - Fondamento

Le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale e produrre, quindi, effetti sostanziali e probatori, neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza dalla parte cui vengono opposte. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., il solo elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 cod. civ.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto dal quale proviene e può produrre effetti a suo carico. (Rigetta, App. Torino, 10/01/2011)

**FONTI**

CED Cassazione, 2013

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 24-01-2013) 14-02-2013, n. 3730

Fatto - Diritto P.Q.M.

**PROCEDIMENTO CIVILE**

Ricorso per cassazione

**SENTENZA, ORDINANZA E DECRETO IN MATERIA CIVILE**

**VENDITA**

Vendite speciali  
di immobili

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto - Presidente -

Dott. PROTO Cesare Antonio - Consigliere -

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -

Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al N.R.G. 18848/2011 proposto da:

M.C. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Del Savio Bonaudo Maria e domiciliata "ex tege" presso la Cancelleria della Corte di cassazione;

- ricorrente -

contro

IMMOBILIARE 3000 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. Ricardi Andrea ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Zucchini, in Roma, piazza Mazzini, n. 27;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza n. 6 del 2011 della Corte di appello di Torino, depositata il 10 gennaio 2011 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito l'Avv. Piergiorgio Villa (per delega) nell'interesse della ricorrente e letta la memoria difensiva depositata per la controricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso in conformità alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. in atti.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 9 ottobre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.: "Con atto di citazione notificato l'11 luglio 2006, la signora M.C. conveniva, dinanzi al Tribunale di Torino, la s.r.l. Immobiliare 3000 e, sul presupposto di aver stipulato con quest'ultima un contratto preliminare di compravendita in data 15 giugno 2001 (avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS) per l'importo di Euro 185.924,00) e dell'esistenza di pregressi rapporti commerciali intercorsi tra il coniuge P. S. e fa stessa società immobiliare, chiedeva che, dopo aver accertato l'ingiustificato rifiuto opposto dall'Immobiliare 3000 di stipulare il contratto definitivo e della sua disponibilità ad offrire il saldo del prezzo in misura pari ad Euro 85.000,00 (già portato in compensazione il proprio credito nei confronti della stessa società di Euro 65.589,21 e tenuto conto dei vizi e del minor valore dell'immobile abitativo, parti ad oltre 40.000,00 Euro) subordinandolo alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli, il giudice adito così provvedesse: - ordinasse alla convenuta di provvedere in tal senso; - disponesse le opportune cautele e le modalità di versamento idonee ad assicurare l'acquisto dei beni promessi in vendita liberi da vincoli e con garanzia contro l'evizione; - accertasse il minor valore degli immobili oggetto di causa determinato dalla presenza dei vizi e dalle modifiche unilateralmente apportate successivamente alla stipula del contratto preliminare e, conseguentemente, determinasse il minor prezzo dovuto;

- dichiarasse che, con il pagamento della predetta somma, gli immobili di cui al contratto preliminare del 15 giugno 2001 sarebbero definitivamente stati trasferiti ad essa attrice con sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso.

Si costituiva in giudizio la s.r.l. Immobiliare 3000, la quale, oltre ad instare per il rigetto della domanda della M., contestandone anche la sua legittimazione ad agire, proponeva domanda riconvenzionale diretta all'ottenimento della condanna dell'attrice al rilascio dell'immobile occupato senza titolo e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., chiedendo, in via subordinata, che il Tribunale adito dichiarasse l'inammissibilità dell'azione avversaria e risolvesse il preliminare dedotto in controversia per inadempimento della M., condannandola al rilascio ed al risarcimento del danno. Con sentenza n. 6303 del 2007, il Tribunale di Torino dichiarava il difetto di legittimazione attiva della M., dichiarava l'inammissibilità della sua domanda nuova formulata in corso di causa nonché della domanda riconvenzionale della convenuta e rigettava ogni altra richiesta, con compensazione delle spese giudiziali.

Interposto appello autonomo da parte sia della s.r.l. Immobiliare 3000 che della M.C., la Corte di appello di Torino, previa riunione dei giudizi, con sentenza n. 6 del 2011 (depositata il 10 gennaio 2011), in accoglimento di entrambi i gravami ed in riforma totale della sentenza impugnata, così provvedeva: - rigettava le domande di M.C. e la condannava all'immediato rilascio dell'immobile oggetto di causa; - dichiarava la risoluzione del contratto preliminare del 15 giugno 2001 per inadempimento della M., che condannava al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 4.991,28, oltre interessi legali sulla somma di Euro 4.466,47 sino al saldo;

rigettava le ulteriori domande risarcitorie della s.r.l. Immobiliare 3000; - compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo, condannando la M. alla rifusione, in favore della controparte, dei residui due terzi.

Nei confronti della richiamata sentenza di appello (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato l'8 luglio 2011 e depositato il 26 luglio 2011) la M.C., basato su due distinti motivi.

Si è costituita in questa fase con controricorso l'intimata s.r.l.

Immobiliare 3000. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 116 c.p.c., prospettando l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si attestava che ella non aveva offerto la prova del credito ceduto dal marito e posto in compensazione con il debito costituito dal prezzo dell'immobile promesso in vendita, malgrado fosse stato offerto in produzione il documento (recante il n. 28b) scritto di pugno dal geom. Mo., legale rappresentante della s.r.l.

Immobiliare 3000, nel quale erano stati ricostruiti i rapporti di debito-credito tra la stessa società ed il proprio coniuge e da cui emergeva un credito del P.S. di Euro 74.493,71, senza che la Corte territoriale avesse tenuto conto di tale scrittura nonostante essa non fosse stata oggetto di rituale disconoscimento ad istanza della controparte.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, quand'anche si fosse voluto ritenere che la Corte di appello avesse deciso in conformità agli artt. 214, 215 e 116 c.p.c., come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, si sarebbe dovuto considerare, in ogni caso, che il giudice del gravame aveva omesso di motivare o, quanto meno, aveva insufficientemente motivato la propria decisione di ravvisare l'assoluta inefficacia probatoria dei documenti prodotti dalla stessa M.. Rileva il relatore che entrambi i motivi svolti dalla ricorrente - esaminabili congiuntamente perchè strettamente connessi - possano ritenersi manifestamente infondati, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., anche in relazione anche all'art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Con riguardo alla prima doglianza attinente alla supposta efficacia probatoria dell'indicato documento in conseguenza del suo mancato rituale disconoscimento da parte della s.r.l. Immobiliare 3000, bisogna evidenziare - come constatato dalla Corte territoriale (v.

pag. 20 della sentenza impugnata) e come ammesso dalla stessa M. - che lo stesso era privo di sottoscrizione, ragion per cui, nella fattispecie, non sussistevano i presupposti per far luogo alla necessità del suo rituale disconoscimento ai fini di farne scaturire la sua inutilizzabilità sul piano probatorio o la sua eventuale

assoggettabilità, ad istanza della parte che lo aveva prodotto che avrebbe potuto manifestare di avervi interesse, al procedimento di verifica giudiziale. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 8620 del 1996 e Cass. n. 34 del 1997), le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale con effetti sostanziali e probatori neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza dalla parte a cui vengono opposte; la parte contro la quale queste scritture sono prodotte non ha, conseguentemente, l'onere di disconoscere l'autenticità ai sensi dell'art. 215 c.p.c., che si riferisce solo al riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., il solo elemento grafico in virtù del quale, salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708, 2709 c.c.), la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico. Né ha alcun pregio il richiamo inconfidente, compiuto dalla ricorrente, al principio espresso dalle Sezioni unite con la sentenza n. 15169 del 2010 in materia di efficacia probatoria delle scritture provenienti da terzi (costituenti prove atipiche e non assoggettabili alla disciplina processuale di cui all'art. 214 c.p.c.), facendone da esso derivare la conseguenza che, a maggior ragione, avrebbe dovuto essere oggetto di necessario disconoscimento un documento formato dal legale rappresentante della predetta società immobiliare costituita in giudizio. Invero la ricorrente ometterebbe il dato fondamentale che il documento formato dal legale rappresentante della s.r.l. Immobiliare 3000 non costituiva propriamente una scrittura privata perchè priva di sottoscrizione e, come tale, non poteva configurare una ricognizione di debito sottoponibile al procedimento di disconoscimento. In ordine alla seconda collegata doglianza ricondotta al richiamato vizio motivazionale, sembra, in primo luogo, ravvisarsene l'inammissibilità con riferimento alla mancata ammissione e all'omessa valutazione di rilevanza delle prove testimoniali dedotte e del documento contestato poichè, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere (non assolto nel caso di specie) di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. Ad ogni modo la Corte territoriale, con un'argomentazione essenziale ma sufficientemente svolta, ha rilevato l'ininfluenza del predetto documento, trattandosi, per l'appunto di "meri appunti non sottoscritti" e, perciò, del tutto inidonei sul piano dell'efficacia probatoria alla luce della giurisprudenza precedentemente riportata (non potendo valere come "scrittura privata" in senso stretto dal punto di vista giuridico) oltre che non attinenti ad aspetti determinanti in funzione della risoluzione della controversia.

In virtù delle esposte argomentazioni, avendo la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto dedotte con il ricorso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte senza che siano stati offerti elementi per mutare il pregresso orientamento (cfr. Cass., S.U., ord., n. 19051/2010) ed essendo rimasta esclusa la configurazione del dedotto vizio motivazionale, si deve ritenere, in definitiva, che sembrano emergere le condizioni, in relazione al disposto dell'art. 380 bis c.p.c., comma 1, (ed avuto riguardo all'art. 375 c.p.c., n. 5), per poter pervenire al possibile rigetto totale del proposto ricorso per sua manifesta infondatezza".

Rilevato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, la ricorrente non ha depositato alcuna memoria difensiva ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., mentre il difensore della controricorrente ha depositato una memoria adesiva alla relazione in atti;

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della società controricorrente, nella misura liquidata come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

**Pluris**

Repertorio

**Cass. civ. Sez. I, 07/01/1997, n. 34**

Nassetti c. Gallini

**PROVA DOCUMENTALE**

L'art. 214, comma 1, c.p.c., il quale prevede che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata è tenuto, se intende disconoscerla a negare formalmente la propria sottoscrizione, è l'art. 216, comma 1, dello stesso codice, secondo cui la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verifica, mutuando il concetto e la definizione di scrittura privata dall'art. 2702 c.c., che ne considera requisito essenziale la sottoscrizione, la quale soltanto può far acquistare al documento l'efficacia probatoria sancita dalla stessa norma. Ne deriva che le scritture non sottoscritte dalle parti non debbono essere disconosciute da colui contro il quale sono prodotte e che rispetto alle stesse è, conseguentemente, inammissibile la procedura di verifica.

**FONTI**

Mass. Giur. It., 1997

**Pluris**

Repertorio

**Cass. civ. Sez. I, 07/01/1997, n. 34**

Nassetti c. Gallini

**FILIAZIONE**Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali (azione di)  
prove

Per il disposto dell'art. 269 c.c. la prova della paternità naturale può essere fornita con ogni mezzo ed anche mediante valorizzazione di elementi presuntivi che presentino i requisiti di cui all'art. 2729 c.c., mentre non è richiesta la prova di una convivenza more uxorio, nel senso di una coabitazione stabile sotto lo stesso tetto della madre e del presunto padre, ma è sufficiente quella della esistenza di rapporti intimi fra gli stessi quando la circostanza trovi riscontro in altre risultanze probatorie.

**FONTI**

Mass. Giur. It., 1997

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Cass. civ. Sez. I, 07-01-1997, n. 34

Fatto Diritto P.Q.M.

**PROVA DOCUMENTALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Alfredo ROCCHI Presidente

" Vincenzo BALDASSARRE Consigliere

" Vincenzo PROTO Rel. "

" Mario CICALA "

" Luigi MACIOCE "

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto

da

NASSETTI MARIO, NASSETTI ALICIA, FAROLFI MARIA Ved. NASSETTI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ACERO 2/A, presso l'avvocato ALESSANDRO BAZZANI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FLAVIO MANNINI, ANDREA PENNESI, giusta delega a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

GALLINI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 39, presso lo studio MARUCCHI, rappresentato e difeso dagli avvocati MANILIO FRANCHI, ELENA PASSANTI, giusta delega in calce al controricorso;

Controricorrente

avverso la sentenza n. 188/94 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 10/02/94;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/96 dal Relatore Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Svolgimento del processo**

Esaurita la procedura prevista dall'art. 274 c.c., il sig. Andrea Gallini, con atto notificato il 27 maggio 1989, propose nei confronti degli eredi di Giancarlo Nasseti, davanti al Tribunale di Bologna, azione per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità, assumendo di essere nato da una relazione tra Giancarlo Nasseti e Renata Gallini.

Gli eredi si costituirono e resistettero all'azione proposta. Il Tribunale accolse la domanda. Con sentenza depositata il 10 febbraio 1994 la Corte di appello, adita in sede di impugnazione dagli eredi di Giancarlo Nasseti, confermò la pronuncia del primo giudice, osservando che correttamente il primo giudice aveva ritenuto inammissibile l'istanza di verifica proposta da Andrea Gallini, in quanto nella specie non ricorrevano gli estremi di cui all'art. 214 c.p.c., non essendo equiparabile ad una sottoscrizione l'indicazione di un nome o di una qualità.

In merito alle risultanze istruttorie, rilevò che dalla prova testimoniale era emerso, per un verso, che vi era stata una relazione sentimentale protratta nel tempo tra Giancarlo Nasseti e Renata Gallini e, per altro verso, che il primo si era sempre dichiarato padre di Andrea Gallini. Aggiunse che la documentazione prodotta nel procedimento previsto dall'art. 274 c.c. e acquisita al giudizio de quo, rafforzava tali elementi di valutazione.



Precisò, infine, che era altresì emersa l'esclusività per Renata Gallini del rapporto con il Nassetti all'epoca del concepimento.

Avverso questa sentenza i sig.ri Mario Nassetti, Alicia Nassetti e Maria Farolfi vedova Nassetti hanno proposto ricorso per cassazione in base a quattro motivi. Il sig.

Andrea Gallini ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

### **Motivi della decisione**

1. Col primo motivo del ricorso si denuncia la violazione dell'art. 214 c.p.c. in relazione all'art. 2702 c.c.. I ricorrenti deducono che la sentenza impugnata avrebbe errato nel limitare l'operatività degli artt. 214 e 215 c.p.c. alle scritture con sottoscrizione, in quanto la scrittura di cui all'art. 214 c.p.c. ricomprenderebbe necessariamente anche quella, priva di sottoscrizione, formata dalla parte contro la quale sia stata prodotta. In virtù della dichiarazione di non conoscenza da essi effettuata, i documenti prodotti dovevano essere, quindi, considerati tamquam non essent.

La censura non ha fondamento.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il disconoscimento della scrittura privata opera nei limiti dell'art. 2702 c.c. e che esso non è, pertanto, necessario quando la scrittura non contenga alcuna indicazione nominativa (Cass. 9 marzo 1985 n. 1935). Si è cioè precisato, in linea con l'orientamento della dottrina, che l'art. 214 (secondo cui, colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione) e l'art. 216 c.p.c. (che prevede l'onere della verifica per la parte che intenda valersi della scrittura disconosciuta), mutuano il concetto e la definizione di scrittura privata dall'art. 2702 c.c. ("La scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta ..."), di cui, pertanto, requisito essenziale è la sottoscrizione, la quale soltanto può fare acquistare ad essa efficacia probatoria privilegiata. Infatti, il disconoscimento della propria scrittura o della propria sottoscrizione, contemplato dall'art. 214 c.p.c., deve essere riferito ad un documento idoneo a costituire piena prova in virtù di sottoscrizione riconosciuta ovvero legalmente riconosciuta.

Consegue che le scritture non sottoscritte non devono essere disconosciute da colui contro il quale sono prodotte e che, dunque, come ha stabilito la sentenza impugnata, rispetto ad esse è inammissibile la procedura di verifica.

Se la parte non ha in tal senso l'onere di prendere posizione, lo stesso criterio non può non valere anche per gli eredi o aventi causa (art. 214, comma secondo, c.p.c.), e la documentazione resta soggetta, secondo la regola generale, al prudente apprezzamento del giudice.

2. Col secondo motivo i ricorrenti, denunciando la violazione dell'art. 2719 c.c., deducono che, a seguito del disconoscimento espresso da parte degli eredi, il Gallini avrebbe dovuto depositare i documenti originali, da acquisire al giudizio di merito.

Questa censura è inammissibile, perché prospetta un tema di indagine mai discusso nelle fasi pregresse del giudizio.

3. Col terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 269, secondo e quarto comma, c.c. e si sostiene che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere sufficiente la mera esistenza di una relazione sentimentale di lunga durata tra il Nassetti e la Gallini, non accompagnata dalla convivenza tra i due. Il motivo è infondato perché la mancata convivenza non è per sé idonea ad escludere la sussistenza di rapporti intimi tra i pretesi genitori, né la loro esclusività. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che la prova prevista dall'art. 269 c.c. può essere fornita con ogni mezzo ed anche mediante valorizzazione di elementi presuntivi che presentino i requisiti di cui all'art. 2729, primo comma, c.c. La prova di una convivenza more uxorio, nel senso di coabitazione stabile sotto lo stesso tetto della madre e del presunto padre, non è, dunque, richiesta; mentre è sufficiente quella dei rapporti intimi tra gli stessi, quando la circostanza trovi riscontro in altre risultanze probatorie (cfr., ex plurimis, Cass. 18 giugno 1991 n. 6858). 4. Col quarto motivo si denuncia vizio di motivazione circa l'assolvimento dell'onere probatorio relativo alla ritenuta paternità naturale, in presenza di circostanze ostative, quali la non convivenza, il ritardo nella proposizione della domanda e le condizioni fisiche del preteso figlio); nonché in ordine al rigetto delle istanze istruttorie.

Anche questo motivo non ha fondamento.

La Corte di merito, con ampie ed articolate argomentazioni, basate sulle risultanze testimoniali, ha dato ragione del proprio convincimento, spiegando, in particolare, che "dal 1956 e per molti anni fino alla morte di lui" tra Giancarlo Nassetti e Renata Gallini si era sviluppata una reazione sentimentale; che il Nassetti si era sempre dichiarato padre di Andrea Gallini ed aveva seguito con attenzione ed affetto la gravidanza della Gallini; aveva, infine, confessato ai propri fratelli che Andrea era suo figlio ed aveva provveduto al suo mantenimento.

Ha, poi, aggiunto, che tali elementi di valutazione trovavano riscontro nella documentazione (scritti e fotografie) acquisita, che dimostrava ampiamente l'esistenza di rapporti affettuosi di Andrea con Giancarlo Nassetti e coi fratelli di questi.

In questo quadro probatorio complessivo le censure dei ricorrenti si rivelano del tutto inconsistenti, in quanto, per un verso, tendono ad una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, rispetto a quella compiuta dal giudice del merito, e, per altro verso, non denunciano specificamente quale sarebbe il punto decisivo trascurato dalla Corte di appello idoneo, per sé, a dare una diversa soluzione della controversia. Né, a tal fine, può essere sufficiente lamentare il mancato esame delle "istanze istruttorie", dovendo il ricorso per cassazione contenere tutti gli elementi che consentano di verificare, in sede di legittimità, la correttezza e la sufficienza della motivazione in reazione ai punti controversi prospettati come decisivi.

5. In conclusione, non sussistono i vizi denunciati ed il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese di questo giudizio, liquidate in complessive lire 4.300.000, di cui lire quattro milioni per onorario.

Così deciso il 2 ottobre 1996 in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 GENNAIO 1997

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

# Pluris



## Repertorio

**Cass. civ. Sez. II, 02/10/1996, n. 8620**

### PARTI IN CAUSA

Soc. Trussardi c. Ditta Badi Abul Huda Radwan

### PROVA DOCUMENTALE

Le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale con effetti sostanziali e probatori neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza della parte a cui vengono opposte; la parte contro la quale queste scritture sono prodotte non ha, conseguentemente, l'onere di disconoscere l'autenticità ai sensi dell'art. 215 c.p.c., che si riferisce solo al riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., il solo elemento grafico in virtù del quale, salvi i casi diversamente regolati (art. 2705, 2707, 2708, 2709 c.c.), la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico.

### FONTI

Mass. Giur. It., 1996

# Pluris



## Repertorio

**Cass. civ. Sez. II, 02/10/1996, n. 8620**

Soc. Trussardi c. Ditta Badi Abul Huda Radwan

### PROCEDIMENTO CIVILE

Procura alle liti  
(forma)

L'art. 122, comma 1, c.p.c., che prescrive l'uso della lingua italiana, si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non agli atti giuridici dei soggetti del processo che non hanno una influenza immediata nel rapporto processuale, anche se ad esso sono coordinati nè a quegli atti, quali la procura alle liti, che sono preparatori del processo ed ai quali può applicarsi, come ad ogni altro documento esibito, l'art. 123 c.p.c..

### FONTI

Mass. Giur. It., 1996

# Pluris



## Repertorio

**Cass. civ. Sez. II, 02/10/1996, n. 8620 (rv. 499866)**

Soc. Trussardi c. Ditta Badi Abul Huda Radwan

### PROVA TESTIMONIALE CIVILE

Deduzione della prova  
in genere

Il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poichè il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte.

### FONTI

Mass. Giur. It., 1996

# Pluris



## Repertorio

**Cass. civ. Sez. II, 02/10/1996, n. 8620**

Soc. Trussardi c. Ditta Badi Abul Huda Radwan

### PROCEDIMENTO CIVILE

Procura alle liti  
(forma)

Il rilascio della procura in calce o a margine dell'atto non richiede espressioni solenni, essendo sufficiente che sia deducibile la volontà di conferire ai difensori i relativi poteri o facoltà. Pertanto, la sottoscrizione personale della parte nell'atto di citazione o di impugnazione, seguita dalla sottoscrizione personale del procuratore, può anche valere, considerate tutte le circostanze, a significare la volontà della parte di conferire la procura e la volontà del procuratore ad litem di autenticare la sottoscrizione del proprio cliente e di sottoscrivere l'atto. (Nella specie si è ritenuto che l'attribuzione della qualifica di procuratore alle liti al procuratore esercente del distretto della Corte di appello, contenuta nella epigrafe dell'atto di appello sottoscritto anche dal procuratore ad negotia della parte, fosse sufficiente per conferire il mandato al predetto procuratore che, con la sua sottoscrizione, aveva, a sua volta autenticato la firma del rappresentante della parte).

**FONTI**

Mass. Giur. It., 1996

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Cass. civ. Sez. II, 02-10-1996, n. 8620

Fatto Diritto P.Q.M.

**PROCEDIMENTO CIVILE**

Procura alle liti

**SENTENZA, ORDINANZA E DECRETO IN MATERIA CIVILE****TRANSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Francesco FAVARA Presidente

" Aldo MARCONI Consigliere

" Antonio PATIERNO "

" Franco PAOLELLA "

" Mario FANTACCHIOTTI Rel. "

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto

da

TRUSSARDI S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. Nicola Trussardi, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio dell'avv.to Enrico Romanelli, che lo difende, unitamente all'avv.to Mario Caffi, per mandato scritto in margine del ricorso.

Ricorrente

contro

BADI & ABUL HUDA RADWAN DITTA, in persona dei suoi legali rappresentanti, sigg.ri Badi Radwan ed Abou El Huda Radwan, elettivamente domiciliati in Roma, via Salandra n. 6, presso lo studio dell'avv.to Giovanna Fiore, difesi, per mandato speciale con firma autenticata in notar Homs del 5 aprile 1994 e regolarmente tradotto in lingua italiana, dall'avv.to Luciano Olgiati.

Controricorrente

e contro

Habbaba Khaled

Intimato

per la cassazione della sentenza n. 56/94 della Corte di Appello di Brescia del 17 novembre 1993, depositata il 25 gennaio 1994. Il cons. dott. Mario Fantacchiotti svolge la relazione della causa. Il difensore della ricorrente, avv.to Romanelli, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Il difensore della controricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia rigettato.

Il p.m., in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Marcello Filippo Iorio, conclude chiedendo che il ricorso sia rigettato.

**Svolgimento del processo**

Con ricorso al Presidente del Tribunale di Bergamo in data 17 luglio 1976 la s.r.l. Trussardi chiedeva di essere autorizzata a procedere a sequestro giudiziario di una cambiale da essa emessa all'ordine della ditta siriana Badi e Abul Huda Radwan, giacente presso una banca di Bergamo.

Affermava la ricorrente che un rilevante quantitativo di pelli di montone acquistato dalla predetta ditta si era rivelato difettoso e del tutto inutilizzabile e che, pertanto, la somma portata dalla cambiale, consegnata in pagamento del prezzo di tale merce, non era dovuta alla ditta venditrice.

La richiesta misura cautelare veniva autorizzata con decreto del 19 luglio 1976 per cui, eseguito il sequestro, la società Trussardi, con atto notificato il 27 luglio 1976, conveniva, dinanzi al Tribunale di Bergamo la società Badi e Abul Huda Radwan chiedendo la convalida del sequestro e la risoluzione del contratto di compravendita delle pelli con conseguente accertamento delle inesistenze della sua obbligazione di pagamento del prezzo per la somma che risultava indicata nella cambiale sequestrata.

La società Badi e Abul Huda Radwan si opponeva alle domande proponendo domanda riconvenzionale di condanna della società Trussardi al pagamento della somma indicata nella cambiale evidenziando, per altro, che quest'ultima società aveva rinunciato agli atti del giudizio.

Nella prima udienza la società Trussardi chiariva di avere rinunciato agli atti del giudizio perché aveva transatto la lite con tale Khaled Habbaba, che si era a lei presentato nella qualità di mandatario della ditta siriana; eccepiva, comunque, la nullità della procura ad litem prodotta dal difensore della società Badi e Abul Huda Radwan perché scritta in francese e, nel merito, l'infondatezza della domanda riconvenzionale a causa dei vizi che, incidendo radicalmente sulle caratteristiche commerciali delle pelli, ne modificavano l'identità rispetto all'oggetto del contratto di compravendita.

In corso di causa la società Trussardi chiamava in causa Khaled Habbaba chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale della società siriana, lo stesso fosse condannato alla restituzione delle somme da lui ricevute in seguito alla transazione delle lite, nella quale, in considerazione della pessima qualità delle pelli consegnate, si era stabilito che in luogo del prezzo concordato sarebbe stata pagata, immediatamente, una somma notevolmente inferiore dandosi atto del contestuale versamento di tale somma all'Habbaba.

L'Habbaba si costituiva per confermare di avere transatto la controversia con la società Trussardi agendo nella qualità di rappresentante, in Italia, della società Badi e Abul Huda Radwan.

Con sentenza n. 2011 del 1978 il Tribunale condannava la società Trussardi al pagamento, in favore della società Badi e Abul Huda Radwan, della somma indicata nella cambiale, conseguentemente rigettando la domanda di convalida del sequestro sulla stessa eseguito, e lo Habbaba al pagamento, in favore della società Trussardi, delle somme da quest'ultima ricevute in seguito alla transazione da lui stipulata.

Il Tribunale riteneva, in particolare, che la convenzione stipulata dalla società Trussardi con l'Habbaba non poteva produrre effetti giuridici nei confronti della società Badi e Abul Huda Radwan che, in mancanza di una procura per iscritto, non poteva considerarsi efficacemente rappresentata dall'Habbaba e che doveva essere, quindi, accolta la domanda della società siriana per il pagamento del prezzo di compravendita delle pelli dato che la società Trussardi non era riuscita a dimostrare i vizi dedotti a fondamento della sua domanda di risoluzione.

L'appello proposto dalla società Trussardi contro questa sentenza veniva respinto dalla Corte di Appello di Brescia.

Dopo avere premesso che doveva considerarsi perfettamente rituale sia il mandato conferito dalla società siriana al difensore che l'aveva assistita nel giudizio di primo grado sia il mandato all'avv.to Carzeri, che, quale procuratore esercente nel distretto, aveva sottoscritto gli atti difensivi della società siriana nel giudizio di secondo grado, la Corte di Brescia affermava, in particolare, che la scrittura sottoscritta dalla società Trussardi con l'Habbaba aveva il contenuto di una transazione non opponibile alla società siriana sia perché non vi era la prova che questa avesse conferito per iscritto all'Habbaba i necessari poteri rappresentativi sia perché la transazione risultava stipulata dall'Habbaba in proprio e non nel nome e per conto della detta società, e che, conseguentemente, tale scrittura non poteva paralizzare la pretesa della società siriana di pagamento del prezzo di compravendita delle pelli, dato che le eccezioni della società Trussardi circa la qualità di queste pelli erano rimaste del tutto prive di ogni principio di prova.

Contro questa sentenza la società Trussardi ricorre in cassazione; la società Badi e Abul Huda Radwan resiste con controricorso.

Khaled Habbaba non ha spiegato attività difensiva.

Entrambi le parti hanno depositato memoria.

#### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. 5 del R.D.L. n. 1578 del 1933 nonché degli artt. 112 e 345 c.p.c.

Sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la nullità della comparsa di risposta depositata in appello dalla società Badi e Abul perché sottoscritta dall'avv.to Olgiati, iscritto nell'albo degli avv.ti e procuratori legali di altro distretto, e dall'avv.to Carzeri, privo di espresso mandato alle liti.

L'errore ha impedito alla Corte di merito, secondo la ricorrente, di rilevare la inammissibilità della eccezione con la quale, per la prima volta, la società Badi e Abul Huda Radwan ha dedotto che la transazione non poteva essere per lei vincolante dato che risultava accettata e sottoscritta dall'Habbaba solo nel nome e per conto proprio.

La censura non può essere condivisa.

Non vi è dubbio che la parte, di regola, può stare in giudizio solo con il ministero di un procuratore legalmente esercente, ossia iscritto in uno degli albi professionali del distretto in cui è compreso l'ufficio giudiziario adito, perché l'esercizio illegale della professione "extra-territorium" comporta, per difetto dello "jus postulandi" da parte del professionista, la giuridica inesistenza dell'atto posto in essere dal medesimo ed impedisce la valida instaurazione o prosecuzione del rapporto giuridico processuale, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo successivi alla costituzione del procuratore privo dell'"jus postulandi" (sent. n. 2919 del 1979, rv 360654).

Ma nel caso in esame, come è, del resto, riconosciuto anche dalla ricorrente, la comparsa di risposta depositata in appello dalla società siriana è stata sottoscritta non solo dall'avv.to Luciano Olgiati, iscritto nel distretto della Corte di appello di Milano, ma nonché dall'avv.to Carzeri, regolarmente iscritto nel distretto della Corte di appello di Brescia.

Contrariamente a quanto si assume con la censura in esame, il predetto avv.to Carzeri doveva considerarsi regolarmente investito del potere di rappresentare, nel processo, la società Badi e Abul Huda Radwan.

Come ha evidenziato la Corte di merito, la procura speciale alle liti conferita, con separato atto notarile, dalla società siriana all'avv.to Luciano Olgiati di Legnano attribuiva allo stesso anche il potere di nominare altri procuratori in tal modo contenendo anche un mandato "ad negotia" che, secondo l'orientamento affatto pacifico di questa Corte, non essendo vietato dalla legge professionale o dal codice di rito, abilità senz'altro il procuratore mandatario a rilasciare a sua volta procura ad altro procuratore idonea a legittimare quest'ultimo ad assumere la rappresentanza processuale della parte in procedimento davanti ad ufficio giudiziario, nell'ambito del distretto in cui è compreso il Tribunale al quale quest'ultima è assegnato (sent. n. 661 del 1979; sent. n. 127 del 1978).

Dalla comparsa di risposta in appello, che questa Corte ha il potere di esaminare direttamente, attesa la natura del vizio denunciato con la censura in esame, risulta che l'avv.to Olgiati si è appunto servito del suo potere di nominare altri procuratori (della società Badi e Abul) per conferire il mandato all'avv.to Carzeri (iscritto, come si è detto, nel distretto della Corte di appello di Brescia) enunciando inequivocamente questa sua volontà nel testo del predetto atto da lui sottoscritto assieme all'avv.to Carzeri dopo avere chiarito, nella epigrafe, che "l'appellata società Badi e Abul Huda Radwan" si costituisce "in persona dei suoi soci Badi Radwan ed Abul Huda Radwan, assistita e difesa, come da procura speciale, dagli avv.ti Luciano Olgiati e Rubens Carzeri": è infatti evidente, alla luce del chiarimento espresso contenuto nella premessa dell'atto, che la sottoscrizione dell'avv.to Olgiati in calce dell'atto medesimo assume anche la funzione di manifestare la volontà di conferire al Carzeri il mandato alle liti mentre la sottoscrizione dell'avv.to Carzeri assume anche la inequivoca funzione di autenticare la sottoscrizione precedente del rappresentante della società siriana che gli ha conferito il mandato.

Né tale conclusione è efficacemente contrastata dalle eccezioni con le quali la società Trussardi evidenzia che il mandato non sarebbe scritto in calce o a margine dell'atto, come prescritto dall'art. 83 c.p.c., e che la firma dell'avv.to Carzeri non sarebbe preceduto da espressioni indicative della volontà di autentica.

Questa Corte ha, infatti, chiarito che, poiché la procura in calce o a margine di uno degli atti indicati nell'art. 125 c.p.c. non richiede espressioni solenni o termini particolari, essendo sufficiente che sia deducibile la volontà di conferire ai difensori i relativi poteri o facoltà, la sottoscrizione personale della parte (o del suo procuratore ad negotia) nell'atto di citazione o di impugnazione seguita dalla sottoscrizione personale del procuratore ad litem può valere, considerate tutte le circostanze, a significare la volontà della parte di conferire la procura e la volontà del procuratore ad litem di autenticare la sottoscrizione del proprio cliente e di sottoscrivere l'atto (sent. n. 2346 del 1971; sent. n. 8098 del 1990) ed ognuno intende come questo principio aderisca perfettamente alla fattispecie in esame, in cui, come si è detto, in calce alla comparsa di risposta vi è sia la firma dell'avv.to Olgiati, che, nel nome della società siriana, poteva anche nominare un procuratore ad litem, sia la firma dell'avv.to Carzeri, del quale, nell'intestazione dell'atto, è espressamente indicata la qualità di procuratore.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1220 c.p.c. e ss., artt. 156 e 167 c.p.c.", "addebitando alla Corte di merito l'errore di avere disatteso l'eccezione di nullità della procura conferita nel giudizio di primo grado in lingua francese dalla ditta Badi e Abul al proprio difensore, avv. Caimi, così ignorando del tutto la disposizione dell'art. 122 c.p.c., che impone l'uso della lingua italiana in tutti gli atti del processo.

Anche questo motivo deve essere disatteso perché la disposizione dell'art. 122 c.p.c., che prescrive l'uso della lingua italiana, si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non agli atti giuridici dei soggetti del processo che non hanno una influenza immediata sul rapporto processuale, anche se ad esso sono coordinati, né a quegli atti, quali la procura alle liti, che sono preparatori del processo ed ai quali può applicarsi, come ad ogni altro documento esibito, l'art. 123 c.p.c. (sent. n. 3074 del 1954).

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1236 c.c. e ss., degli artt. 1362 c.c. e ss., 1372 e degli artt. 1965 c.c. e ss. nonché vizio di omissione, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza.

Addebita alla Corte di merito l'errore di avere attribuito natura transattiva alla scrittura privata conclusa con l'Habbaba senza tenere conto, anzitutto, che mancava una res litigiosa e la reciprocità delle concessioni, dato che l'Habbaba aveva riconosciuto i vizi delle pelli ed il diritto della società Trussardi alla risoluzione del contratto, ed, inoltre, che l'asserita funzione transattiva dell'accordo era contraddetta da alcune decisive clausole che la Corte territoriale non avrebbe potuto ignorare nell'interpretazione del contratto senza violare i principi ermeneutici dettati dal codice civile, per i quali il significato letterale delle parole costituisce imprescindibile dato di partenza dell'indagine, o senza incorrere nel vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza, ed in particolare senza tenere conto né della clausola che "autorizzata" la società Trussardi alla vendita delle pelli, di per sé indicativa di un precedente accordo risolutorio della compravendita delle pelli e dell'effetto traslativo della proprietà delle stesso che a questa compravendita si ricollega, né della clausola che riconosceva alla società Trussardi il diritto al risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla differenza tra il valore della merce, riconosciuto concordemente dalle parti in dollari 8.598, e la somma di lire 7.240 pagata all'Habbaba dalla società Trussardi, dalla quale emerge con chiarezza che l'intero danno, e non solo una parte, è stato risarcito alla società Trussardi e che non vi è stata, quindi, rinuncia di diritti da parte di quest'ultima società.

Inoltre, secondo la ricorrente, la Corte di merito ha errato nel ritenere necessaria la forma scritta per la validità della procura a transigere così ignorando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui questa forma è necessaria solo quando la transazione abbia per oggetto una controversia relativa a rapporti giuridici concernenti beni immobili, diritti reali o altri rapporti ad essi assimilati.

Il motivo, che, come è evidente, si articola in quattro diverse censure, non può essere condiviso.

Non vi è dubbio che la transazione deve avere per oggetto una "res dubia" (e, cioè, cadere sopra un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza) e la funzione di fare cessare questa situazione attraverso reciproche concessioni che implicino la rinuncia di ciascuna parte ad alcune delle rispettive pretese.

Ma, contrariamente a quanto si afferma nella prima censura, la Corte di merito non ha affatto ignorato questo principio che, anzi, dimostra di avere applicato puntualmente nella qualificazione giuridica del contratto quanto, proprio per evidenziare che l'oggetto del contratto era una res litigiosa e la funzione quella di porre termine alla controversia con un accordo nel quale ciascuna delle parti rinunciava in parte alle sue pretese, espressamente rileva come la scrittura privata tra la società Trussardi e l'Habbaba tragga origine proprio da una contestazione circa la qualità delle pelli consegnate alla acquirente società Trussardi e dalle conseguenti pretese risarcitorie di questa società e contenga un accordo nel quale:

1) l'Habbaba, nella asserita qualità di venditore, riconoscendo i vizi, ha accettato di attribuire alle pelli il valore di 8.597 dollari, ha "autorizzato" la società Trussardi a "rivendere" per questo importo le pelli ricevute, ha ricevuto in pagamento la minore somma di 7.240 dollari imputando la differenza di 1.357 dollari ai danni;

2) la società Trussardi ha accettato di pagare il valore della pelli e di ricevere, per i danni subiti, la somma di 1.357 dollari e conseguentemente ha versato all'Habbaba la somma di 7.240 dollari risultante dalla differenza tra il valore concordemente attribuito alle pelli ed il complessivo ammontare della somma accettata a titolo di risarcimento danno, espressamente dichiarando di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa.

Neppure può essere addebitata alla Corte territoriale l'omessa valutazione di clausole negoziali di decisivo rilievo sintomatico nella ricostruzione del contenuto negoziale dell'atto.

La clausola che autorizzava la società Trussardi a vendere le pelli per il valore che è stato loro attribuito nell'accordo, indicata dalla ricorrente con la seconda censura e, per altro, puntualmente considerata dalla Corte territoriale, che ne ha riportato il contenuto nella motivazione della sentenza, non è, infatti, di per sé, astrattamente indicativa della natura giuridica dell'atto, dato che l'eventuale volontà di risolvere il contratto di compravendita, che, secondo la ricorrente, l'espressione usata dalle parti rivelerebbe implicitamente, non esclude certo la transazione, che può anche avere effetti risolutivi di un precedente contratto, e tanto basta per rilevare la inammissibilità della censura alla stregua del principio secondo cui "ai fini del controllo di legittimità in cassazione, l'interpretazione del contratto, consistendo nell'accertamento di una realtà storica (la comune intenzione delle parti), è assoggettata ai principi che governano i giudizi di fatto tra cui è fondamentale quello della non rilevanza del mancato o difettoso esame di elementi che risultano inidonei a modificare il giudizio" (sent. n. 6935 del 1983, rv 431603).

Peraltro è affatto chiaro dalla motivazione della sentenza impugnata che la volontà di risolvere il contratto è stata negata dalla Corte territoriale, per la quale è evidentemente prevalente, nella ricostruzione della volontà negoziale delle parti, il riferimento ad una riduzione del prezzo, che logicamente presuppone la volontà di mantenere fermo il contratto di compravendita, modificandone solo la clausola sul prezzo.

Non vi è, dunque, l'omessa considerazione della clausola indicata dalla ricorrente ma una interpretazione del significato di questa clausola difforme da quella prospettata della parte.

Anche per questo aspetto, la censura si rivela, così, inammissibile perché sostanzialmente rivolta contro l'apprezzamento del contenuto e della portata di una clausola contrattuale, che è tipico accertamento di fatto istituzionalmente attribuito al giudice di merito e che, perciò, sfugge al sindacato di legittimità se scaturito, come nella specie, dalla corretta applicazione delle regole ermeneutiche e sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (sent. n. 4511 del 1985 di questa Corte).

Analogo è l'errore che caratterizza la terza censura che, a parte la irrilevanza della circostanza che, secondo la ricorrente, sarebbe stata trascurata dal giudice di merito, investe l'apprezzamento del contenuto e della



portata della clausola contrattuale con la quale è stato concordato il danno da risarcire alla società Trussardi, puntualmente riportata nella motivazione della sentenza impugnata in modo da focalizzare l'attenzione del lettore sulla rinuncia espressa, da parte della società Trussardi, ad ogni ulteriore e maggiore pretesa della società Trussardi, ad ogni ulteriore e maggiore pretesa e da evidenziare così che l'accordo sull'ammontare del danno da risarcire è solo il frutto di un accordo nel quale la società creditrice ha rinunciato ad una maggiore pretesa.

La quarta censura, relativa alla possibilità di provare con testimoni o con elementi di prova indiretta la procura per la stipulazione di una transazione, propone una questione di diritto sulla quale il giudice di merito non si è affatto pronunciato avendo espressamente evidenziato che, comunque, nel caso sottoposto al suo giudizio, mancava anche la prova testimoniale o indiretta della procura.

Poiché, come si chiarirà, le conclusioni alle quali il giudice di merito è pervenuto circa la assoluta carenza di prova della procura resistono alle critiche che contro di loro sono indirizzate nel quarto motivo, anche questa censura, dunque, deve considerarsi priva di interesse per la ricorrente e perciò inammissibile.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss., degli artt. 1742 c.c. e ss., degli artt. 1752 c.c. e ss., degli artt. 2203 c.c. e ss., dell'art. 2209 c.c. nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c."

Sostiene che la Corte di merito ha negato la prova del potere dell'Habbaba di rappresentare in Italia la società siriana quando tale prova, che già emergeva da numerose circostanze di fatto accertate, avrebbe potuto e dovuto ritenersi sicuramente acquisita se solo si fosse avuto cura di considerare anche i seguenti elementi di prova:

1) che in una lettera del 10 luglio 1976 il Caimi rivela alla Trussardi che il contratto di compravendita delle pelli non era stato da lui concluso quale rappresentante della ditta siriana ma nella qualità di rappresentante della s.r.l. Mak di Tubirgo e che era dunque possibile, attraverso questa lettera, individuare anche la natura dei rapporti tra la società siriana e l'Habbaba che, come si riconosce nella sentenza impugnata, era amministratore della società Mak Tubirgo ed era dotato del potere di riscuotere il prezzo quale mandatario dello spedizioniere;

2) che l'Habbaba, secondo gli esiti di una visura alla C.C.I.A.A., era liquidatore della società Mak, fatto, questo che rivelava e rivela che in precedenza lo Habbaba era stato rappresentante della medesima società;

3) che da una lettera del 17 maggio 1976 inviata dal Cuttica al Credito Italiano emergeva che la fattura e la lettera di vettura della merce era stata consegnata al Cuttica proprio dallo Habbaba.

Aggiunge la ricorrente che la Corte territoriale ha disatteso, senza adeguata motivazione, la richiesta di provare contesti l'ampiezza dei poteri dello Habbaba e la presenza del Caimi, al quale la sentenza impugnata riconosce la qualità di rappresentante della società siriana, alla sottoscrizione dell'accordo del 1° ottobre 1976.

Sostiene, ancora, la ricorrente, che vi è contraddizione tra le "premesse storiche" enunciate nella sentenza impugnata, ove si considera lo Habbaba un soggetto "incaricato della vendita, nel territorio italiano, delle pelli della società Badi e Adul Huda Radwan, e la conclusione e cui la Corte è pervenuta quando ha negato ogni potere rappresentativo dell'Habbaba dato che il potere di concludere contratti, proprio del rappresentante di commercio, implica quello di rappresentante della parte per conto della quale i contratti sono stati conclusi.

Aggiunge ancora la ricorrente che la Corte di merito, nel ritenere che in ogni caso l'accordo del 1° ottobre 1976 non poteva vincolare la società siriana perché stipulato dall'Habbaba senza spendere il nome di questa, ha del tutto ignorato che, trattandosi di atti pertinenti all'esercizio dell'impresa (della società siriana), la spendita del nome non era necessaria omettendo, per altro, anche di valutare adeguatamente il reale significato delle espressioni che, impropriamente indicando l'Habbaba come effettivo "titolare" del rapporto, vogliono in realtà attribuire allo stesso la veste di "plenipotenziario" della ditta siriana, come risulta dalla circostanza che nello stesso accordo si dà atto che l'Habbaba ha ricevuto la somma di 7.272 dollari in pagamento della fattura di 20.272 dollari emessa dalla ditta Badi e Abul Huda Radwan.

Lamenta, infine, la ricorrente che la Corte di merito ha senza motivazione disatteso la sua richiesta di prova per testi su alcune circostanze indicative della effettiva volontà dell'Habbaba di spendere il nome della ditta siriana nell'accordo del 1° ottobre 1976.

Anche questo articolato motivo deve essere disatteso.

Nella motivazione della sentenza impugnata tutti gli elementi di prova indicati dalla ricorrente sono puntualmente esaminati per rilevarne la scarsa valenza ai fini della prova dei poteri istitorici o, comunque, rappresentativi dell'Habbaba.

Peraltro si tratta di elementi di prova equivoci e che non avrebbero in alcun modo potuto orientare diversamente la decisione della Corte territoriale.

L'omessa considerazione di questi elementi, dunque, non può tradursi nel vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio) che, per le prove (documentali e non), esige che l'elemento trascurato o insufficientemente considerato sia tale da determinare, se opportunamente vagliato, l'astratta possibilità, se non addirittura la certezza, di una diversa decisione (Cass., n. 2480 del 1974; sent. n. 1245 del 1965; sent. n. 1881 del 1965; sent. n. 2666 del 1970; sent. n. 1889 del 1970; sent. n. 2943 del 1969; sent. n. 573 del 1968).

Analoga considerazione vale per la doglianza che investe l'omessa pronuncia sulla istanza di prova della presenza del Caimi all'accordo sottoscritto dall'Habbaba data la difficoltà di desumere da una siffatta circostanza la prova certa dei poteri institori o comunque rappresentativi dell'Habbaba o anche solo la conferma di una prova in tal senso, che, come si è detto, il giudice di merito non ha ritenuto di potere trarre da tutti gli altri elementi indiziari sui quali la società Trussardi pretende di fondare il proprio assunto difensivo.

La denunciata contraddizione tra le "premesse storiche" enunciate nella sentenza impugnata, ove si considererebbe lo Habbaba un soggetto "incaricato" della vendita, e le conclusioni circa l'assenza di ogni potere rappresentativo dell'Habbaba si basa, poi, su una erronea lettura della sentenza impugnata: in essa, infatti, si accerta solo, sulla base delle deposizioni di alcuni testi siriani, che l'Habbaba aveva stipulato con la ditta Badi e Abul Huda Radwan solo un "accordo" per la vendita delle pelli, ciò che, come si chiarisce nella sentenza impugnata, non solo non implica necessariamente il conferimento dei poteri dell'istitore ma neppure può considerarsi indicativo di un potere rappresentativo.

Il rigetto delle censure che investono il primo degli argomenti che hanno condotto la Corte di merito a negare ogni efficacia vincolante, per la società siriana, dell'accordo del 1° ottobre 1976 priva di rilevanza pratica tutte le altre censure che investono l'argomento alternativo sul quale la Corte di merito, esclusa la prova del potere rappresentativo dell'Habbaba, si è basata per sostenere la propria decisione evidenziando che nella predetta scrittura privata l'Habbaba non ha speso il nome della società siriana.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss., degli artt. 1393 e 1398 c.c., degli artt. 214, 215 c.p.c., con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia con riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c."

Il motivo investe il passo della motivazione della sentenza impugnata nel quale si chiariscono le ragioni della ritenuta infondatezza della domanda diretta a riversare sulla società siriana gli effetti della transazione del 1° ottobre 1976 in forza dei principi sulla tutela dell'affidamento del terzo e della apparenza del diritto.

Dopo avere evidenziato che tale pronuncia fa leva esclusivamente sulla asserita mancanza di un errore scusabile da parte della società Trussardi sui poteri rappresentativi dell'Habbaba, dato che quest'ultimo, nella scrittura privata, non ha mai speso il nome della società siriana, e sulla difficoltà di imputare, comunque, alla società siriana la colpa della situazione che avrebbe indotto in errore la società Trussardi sui poteri dell'Habbaba, la ricorrente sostiene, in particolare:

1) che la Corte di merito, nella interpretazione del contratto, ha focalizzato la sua attenzione solo sulla circostanza che nell'atto non è stato esplicitamente chiarito che l'Habbaba agiva anche nel nome e per conto della società siriana omettendo, così, di valutare le clausole che presuppongono nell'Habbaba tale specifica veste, quale quella contenente l'accettazione, da parte dell'Habbaba, della somma di 7.240 dollari U.S.A. "in pagamento della fattura di 20.272 dollari, emessa dalla ditta siriana e nel dall'Habbaba, la clausola con la quale l'Habbaba riconosce che la società Trussardi, per effetto dell'accordo, "nulla dovrà ad alcuno per nessun titolo per la fornitura della merce", la clausola, infine, con la quale la società Trussardi dichiara che, per effetto dell'accordo, non avrà a pretendere risarcimento dei danni da alcuno;

2) che la Corte di merito ha disatteso, senza motivazione, la richiesta di provare con testimoni che l'Habbaba si era presentato al difensore della società Trussardi come persona incaricata dalla ditta siriana di definire la controversia esibendo dei documenti che accreditavano queste sue dichiarazioni;

3) che la Corte di merito ha escluso la possibilità di imputare alla ditta siriana l'apparenza dei poteri rappresentativi dell'Habbaba muovendo, anzitutto, dalla erronea premessa che tale possibilità di imputazione presuppone l'accertamento della colpa dell'apparente rappresentato ed omettendo, poi, di attribuire il giusto valore sintomatico alla circostanza che la predetta ditta aveva in Italia un proprio domicilio presso lo Habbaba e la società Mak, che l'Habbaba curava personalmente le modalità esecutive della importazione delle pelli in Italia ed era, quindi, quanto meno un "ausiliario" della ditta siriana e che tale ditta non si era preoccupata, come avrebbe dovuto, di rendere pubblici i limiti dei poteri di questo ausiliario, così come è prescritto dall'art. 2203 c.c.

Le prime due censure, che investono l'accertamento della colpevolezza del comportamento tenuto dalla società Trussardi nel fare affidamento nei poteri rappresentativi dell'Habbaba, debbono essere senz'altro disattese.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta con evidenza che la Corte territoriale ha negato la scusabilità dell'errore nel quale la società Trussardi sostiene di essere incorsa ritenendo di contrattare con un rappresentante della ditta siriana perché nello stesso contratto era chiarito espressamente che l'Habbaba agiva nel nome e per proprio conto, essendo l'effettivo venditore delle pelli e creditore del relativo prezzo.

Tale passo della motivazione implicitamente chiarisce come, di fronte all'espresso chiarimento, nel contratto, della posizione dell'Habbaba, la Corte territoriale abbia considerato del tutto irrilevanti le prove indirette che la società Trussardi propone di trarre dalle clausole che hanno per oggetto diritti che farebbero capo alla società Badi e Abul Huda Radwa, quale quella che implica rinuncia a pretendere il pagamento del prezzo originariamente concordato o quella che implica reciproca rinuncia ad ogni ulteriore pretesa delle parti.

Non vi è dunque l'omessa considerazione delle clausole indicate dalla ricorrente ma una valutazione della valenza di queste clausole difforme da quella prospettata dalla parte.

La prima delle censure in esame si rivela così inammissibile perché sostanzialmente rivolta contro l'apprezzamento del contenuto e della portata del contratto (transazione) e delle sue singole clausole che, come si è detto, è riservato al giudice di merito.

Si tratta, per altro, ancora una volta di prova affidata ad un argomento logico che trascura del tutto la circostanza che l'Habbaba si è dichiarato il reale venditore delle pelli e la evidente assonanza delle clausole indicate dalla ricorrente con tale premessa, che di per sé nega alla ditta Badi e Abul Huda Radwan i diritti nascenti dal contratto di compravendita delle pelli e conseguentemente fornisce la spiegazione logica delle clausole nelle quali l'Habbaba dispone di questi diritti.

La seconda censura in esame sfrutta una lacuna della sentenza impugnata, nella quale non è specificamente esaminata la richiesta di provare con testimoni che l'Habbaba si era presentato alla società Trussardi (o meglio, al legale della stessa) come incaricato della transazione per conto della ditta Badi e Abul Huda Radwan avvalorando tale dichiarazione con documenti e comportamenti che ne avrebbero rivelato i rapporti commerciali con la ditta siriana.

Ma si tratta solo di un vizio apparente dato che il peso decisivo che nella sentenza impugnata viene attribuito alla presenza, nell'atto di transazione, di una espressa dichiarazione dell'Habbaba circa la sua qualità di diretto titolare dei diritti nascenti dal contratto di compravendita delle pelli indirettamente chiarisce anche le ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a disattendere la richiesta di provare con testimoni che l'Habbaba aveva in precedenza assicurato di avere il potere di rappresentare la ditta Badi e Abul Huda Radwan per la transazione della controversia ed aveva reso credibile questa sua dichiarazione con indiretti riscontri documentali perché indirettamente rivela come la Corte territoriale, ai fini della prova della presenza di una situazione apparente contraria al vero e della scusabilità dell'errore di colui che ha fatto affidamento su tale situazione, abbia ritenuto tutte le predette circostanze, che attengono alla condotta tenuta dall'Habbaba durante le trattative, prive di rilevanza di fronte alla successiva dichiarazione di agire nel proprio nome ed interesse che proprio l'Habbaba ha voluto inserire nella transazione e che, secondo l'incensurabile valutazione del giudice di merito, di per sé esclude ogni possibilità di errore scusabile sulla veste assunta dalla predetta parte nella stipulazione dell'atto.

La rilevata infondatezza delle due censure ora esaminate, mantenendo fermo il primo dei due argomenti sui quali si basa la decisione di rigetto della domanda di tutela dell'affidamento, rende superfluo l'esame delle altre censure che compongono l'articolato motivo in esame e che investono il secondo dei due argomenti utilizzati dalla Corte di merito.

È, infatti, evidente che anche se fossero fondate, queste censure non potrebbero condurre ad una diversa pronuncia sul punto dato che, come riconosce la stessa ricorrente, la tutela del soggetto che abbia fatto affidamento su una situazione giuridica e di fatto apparente presuppone la prova della scusabilità dell'errore, nella specie mancata.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 1399 c.c., degli artt. 115-116-214-215 c.p.c. in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, con riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c."

La censura investe il passo della sentenza impugnata che chiarisce la ragione per la quale è stata negata la presenza di una ratifica della transazione stipulata dall'Habbaba da parte della ditta siriana, così disattendendosi la tesi difensiva della società Trussardi, secondo la quale la ratifica risultava, invece, da un prospetto riepilogativo dei conti di dare ed avere scritto in lingua araba da uno dei fratelli Radwan e prodotto dall'Habbaba, mai contestato dalla ditta siriana e perciò implicitamente riconosciuto ai sensi degli artt. 214-215 c.p.c., e doveva, comunque, ritenersi provata dalle dichiarazioni di alcuni testi secondo i quali nel novembre del 1976 l'Habbaba si è incontrato a Turbigo con uno dei fratelli Radwan che ha predisposto di proprio pugno il conteggio.

La Corte di merito, secondo la ricorrente, ha anzitutto errato nel non riconoscere al conteggio predisposto da uno dei fratelli Radwan il valore di una scrittura privata riconosciuta e gli effetti, quindi, di una ratifica, ed ha, comunque, omesso di considerare che tale conteggio, essendo stato predisposto, secondo le dichiarazioni di alcuni testi escussi in primo grado, nel novembre del 1976 in un hotel di Turbigo, rivela la volontà di ratifica dell'operato dell'Habbaba da parte del rappresentante della ditta siriana.

Il motivo deve essere disatteso.

Contrariamente a quanto si assume nella prima delle due censure che compongono il motivo in esame, le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale con effetti sostanziali e probatori, neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza dalla parte a cui vengono opposte la parte contro la quale queste scritture sono prodotte non ha dunque l'onere di disconoscere l'autenticità ai sensi dell'art. 215 c.p.c. dato che questa norma, si riferisce solo al riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo (ai sensi dell'art. 2702 c.c.) il solo elemento grafico in virtù del quale la scrittura, salvi i casi diversamente regolati (ad esempio dagli artt. 2705, 2707, 2709 c.c.) diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può, conseguentemente, produrre effetti a suo carico (sent. n. 1984 del 1974).

La Corte di merito ha, dunque, correttamente negato al conteggio prodotto dall'Habbaba gli effetti probatori propri della scrittura privata.

Per altro, l'errore di diritto che viene addebitato alla Corte di merito è anche privo di rilevanza dato che nella sentenza è puntualmente chiarito che il conteggio, di per sé, non dimostra affatto la ratifica e che la ricorrente non ha contestato tale affermazione con argomenti appropriati che analiticamente indichino, come sarebbe stato

necessario per soddisfare l'esigenza di specificità dei motivi di ricorso, i contenuti del conteggio ed il rapporto di questo con la transazione.

Non migliore è la sorte che merita la seconda censura del motivo in esame.

La prova dell'incontro tra l'Habbaba ed il rappresentante (o contitolare) della ditta siriana avrebbe potuto assumere una propria valenza solo se il conteggio che sarebbe stato predisposto in questo incontro si riferisse con certezza alla transazione e ne esprimesse una volontà di ratifica.

In mancanza, la circostanza di fatto che, secondo la ricorrente sarebbe stata riferita dai testi, non è astrattamente idonea a provare che siano stati valutati i contenuti economici della transazione ed ancor meno, dunque, la approvazione della stessa.

Si tratta, dunque, di elemento di prova che non avrebbero potuto orientare diversamente la decisione della Corte territoriale ed il cui omesso esame non può dar luogo, quindi, al vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia dato che questo vizio, come si è già chiarito, esige, per la prova, che l'elemento trascurato o insufficientemente considerato sia tale da determinare, se opportunamente vagliato, l'astratta possibilità di una diversa decisione.

Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1313 c.c. 112-115-116-244-253-345 c.p.c., con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, con riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c.".

Il motivo investe la pronuncia di rigetto della domanda della società Trussardi di risoluzione del contratto di compravendita e di risarcimento del danno per i gravi difetti delle pelli consegnate.

Sostiene la ricorrente che la Corte di merito:

1) ha errato nel non ritenere che i vizi, essendo stati contestati solo con una espressione di stile dalla società siriana, dovevano considerarsi ammessi;

2) ha errato nel non riconoscere che i vizi dovevano considerarsi provati dal contegno processuale della società siriana, che ha omesso di contestarli specificamente;

3) ha errato nel ritenere operante l'art. 1513 c.c., a norma del quale la parte che non ha chiesto la verifica della cosa (compravenduta) deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato, dato che nella specie non si è trattato di vizi ma di difetti di gravità tale da alterare l'identità della cosa dando luogo ad una consegna di una cosa diversa da quella pattuita (aliud pro alio) e dato che la predetta norma si riferisce, comunque, al caso di contestazione di vizi, nella specie mancata dopo che il Caimi prima e l'Habbaba, poi, hanno riconosciuto i difetti della merce;

4) ha errato nel ritenere inammissibile la prova presuntiva dei vizi sulla base di una distorta interpretazione dell'art. 1513 c.c., che richiede solo una prova rigorosa senza alcuna limitazione circa i mezzi di prova;

5) ha errato nel considerare inadeguata la prova per testi richiesta sulla considerazione dei vizi della merce supponendo, perché, contrariamente al vero, ritenuto pacifico, che la prova riguardasse solo la condizione delle pelli contenute in alcune casse quando risultava chiaramente dai relativi articolati che la prova si riferiva invece a tutta la merce, così come verificata dal Caimi e dall'Habbaba, prima, e dai periti, poi;

6) ha erroneamente ritenuto inammissibile la prova predetta sostenendo,

a) sul primo e terzo articolato, che è rivolta a sollecitare valutazioni e giudizi dei testimoni,

b) sul secondo articolato, che tende a "surrogare" la prova rigorosa della gravità dei vizi,

c) sugli articolati da 7 a 13, che è relativa a dichiarazioni ed impegni negoziali di terzi non opponibili alla ditta siriana,

d) sugli articolati da 4 a 6 che è relativa a fatti che avevano formato oggetto di prova in primo grado, così travisando, anzitutto, il contenuto del primo articolato, ove sono indicati precisi fatti storici, ed ignorando, inoltre,

a) in ordine al primo articolato, che quando non è stata eccepita, l'inammissibilità della prova impropriamente formulata o la decadenza dalla stessa non può essere rilevata dal giudice e che la prova è ammissibile anche quando è diretta ad esprimere il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per sua stessa percezione,

b) in ordine al secondo articolato, che il dato testuale di ogni articolato deve essere valutato coordinandolo con gli altri e che, comunque, ai fini dell'ammissibilità della prova, è sufficiente che siano definite le modalità essenziali di tempo e di luogo dei fatti,

c) in ordine agli articolati da 7 a 13, che il riconoscimento dei vizi da parte dei terzi può anche assumere rilievo ai fini della prova di un fatto storico e prescinde dunque dalla sua opponibilità al terzo,

d) in ordine agli articolati da 4 a 6, che la prova espletata nel giudizio di primo grado non si riferiva ai vizi della merce ma al comportamento delle parti ai fini della interpretazione del contratto del 1° ottobre 1976

mentre quella richiesta in secondo grado riguardava proprio i vizi della merce.

Anche questo motivo deve essere rigettato.

Sulla prima delle due censure, infatti, deve essere rilevato che la Corte di merito ha puntualmente riportato la frase con la quale la ditta siriana ha, sin nella sue prime difese, negato l'esistenza dei vizi evidentemente escludendo che possa essersi trattato di una espressione di stile o generica.

Si tratta della valutazione del contenuto delle difese di parte e del comportamento processuale assunto attraverso queste difese che non è censurabile in questa sede e che non è, del resto, efficacemente criticato dalla ricorrente che non spiega perché mai l'espressa contestazione, da parte della società siriana, dei vizi dedotti dalla società Trussardi dovrebbe considerarsi "di stile" e "generica".

La terza censura muove, per un verso, da una erronea premessa, avendo questa Corte già chiarito che la disposizione contenuta nell'art. 1513 c.c., secondo la quale, nel caso di divergenza sulla qualità e la condizione della cosa venduta, il venditore o il compratore che non abbia chiesto la verifica della cosa medesima debbono provarne rigorosamente l'identità e lo stato, si riferisce a qualsiasi ipotesi di controversia circa l'esistenza dei requisiti della cosa venduta, la cui mancanza comporti inadempimento del venditore all'obbligo di consegnare la cosa pattuita o di garantire il compratore dai vizi o dai difetti di qualità o di funzionamento ed avendo questa Corte conseguentemente affermato che la verifica è prevista dalla predetta norma non solo per l'accertamento dei cennati vizi o difetti ma anche per la prova che la cosa consegnata costituisce aliud pro alio (sent. n. 2082 del 1976).

Per il secondo profilo che la caratterizza la (terza) censura erroneamente identifica l'azione e l'attività del Caimi con quella della società siriana così riconducendo a quest'ultima gli effetti dell'asserito comportamento del primo al di là di una prova dei suoi specifici poteri rappresentativi, nella specie mancata.

La quarta censura muove da una premessa indubbiamente corretta.

Infatti, questa Corte ha già precisato che il mancato ricorso del venditore e del compratore alla procedura prevista dall'art. 1513 c.c. per l'accertamento dei difetti della cosa non comporta alcuna preclusione o limitazione circa i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare i difetti medesimi (sent. n. 582 del 1982; sent. n. 1049 del 1971; sent. n. 1649 del 1979; sent. n. 2706 del 1982; sent. n. 4089 del 1978).

Ma questo principio non è stato affatto ignorato dalla Corte territoriale che, a parte alcune imprecisioni meramente espressive o formali, sostanzialmente ha rigettato la richiesta di prova del vizio solo per l'inadeguatezza della prova offerta e non per una asserita inammissibilità di questa prova in assenza di verifica.

Quanto alla quinta ed alla sesta articolata censura, può anche convenirsi con la ricorrente quando afferma che il primo e più generale argomento che ha indotto la Corte territoriale a non ammettere la prova facendo leva sulla circostanza, ritenuta pacifica, che solo una esigua parte delle pelli era stata verificata si rivela affatto privo di fondamento di fronte al tenore degli articolati riprodotti nel ricorso, nei quali, invece, si fa riferimento ad una verifica di tutte le pelli e dal quale emerge, quindi, inequivocamente, che la premessa alla quale la Corte di merito affida il predetto argomento non era affatto pacifica.

Ma gli ulteriori e più specifici argomenti che sostengono la decisione di rigetto delle istanze di prova resistono alle critiche della ricorrente.

Al riguardo giova anzitutto chiarire che, contrariamente a quanto si assume dalla società Trussardi, il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti o valutazioni dei testi piuttosto che sui fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può servirsi del giudizio dei teste, una siffatta prova si rivelerebbe, comunque, inconcludente rispetto all'oggetto del giudizio.

Per altro, dalla epigrafe della sentenza impugnata risulta che il difensore della società Badi e Abul Huda Radwan ha espressamente eccepito la inammissibilità della prova richiesta dalla società Trussardi.

Il primo ed il terzo articolato, come precisato dalla Corte territoriale, hanno per oggetto la valutazione delle condizioni delle pelli, che, come è noto, non può essere affidata ai teste: questa Corte non riesce a scorgere, infatti, come si possa altrimenti qualificare una prova nella quale il teste è chiamato a riferire che "la partita di pelli di montone ... risultò, dopo la concia, di qualità molto inferiore al dichiarato e precisamente per il 10% di nappa di seconda scelta, per il 40% di nappa di terza scelta, per il 38% di scarto e per il 12% di soffiato" e che "le pelli compravendute erano praticamente inutilizzabili per la destinazione per la quale erano state acquistate dalla Trussardi".

Non si tratta della testimonianza di un fatto, quale percepito dal teste, ma di un giudizio, per altro necessariamente approssimativo ed immotivato, sulla qualità di un prodotto nel quale la percezione del teste è solo il presupposto di una valutazione dell'oggetto della percezione alla stregua di parametri astratti che fanno parte solo del patrimonio culturale di esperti particolarmente qualificati.

Il secondo ed il settimo articolato tendono alla prova del vizio attraverso quella del riconoscimento del Caimi e dell'Habbaba, ritenuto dalla Corte territoriale astrattamente inidoneo a fornire quella prova rigorosa del vizio e della sua gravità richiesta dall'art. 1513 c.c., con una valutazione che, in quanto astrattamente corretta sotto il profilo logico, sfugge al controllo di questa Corte.

Analogo limite caratterizza gli articolati da otto a tredici, che si riferiscono solo alla presenza delle trattative che hanno condotto alla stipulazione della transazione del 1° ottobre 1976 e che correttamente la Corte di

merito, escludendone ogni rilevanza ai fini della prova dei vizi, ha apprezzato solo sotto il profilo dei possibili effetti vincolanti nei confronti della società siriana; con una valutazione ancora una volta logicamente corretta data la evidente difficoltà di far derivare dalla mera presenza di una controversia sulla qualità della merce consegnata e di trattative la prova dei vizi della merce medesima.

Gli articolati di cui ai n. 4, n. 5, n. 6 non solo, infine, affetto riferibili alla prova dei vizi avendo per oggetto solo le modalità della denuncia dei predetti vizi da parte della società Trussardi e gli incontri che ne sono seguiti con l'Habbaba e con il Cuttica (spedizioniere).

Correttamente, dunque, la Corte di merito ha ritenuto che questi articolati riguardassero una prova che è stata già oggetto della prova espletata in primo grado sul potere dello Habbaba di rappresentare la ditta siriana nelle trattative per la transazione della lite.

Se, poi, si volesse esaminare la censura che investe la decisione (della Corte di merito) di rigetto della richiesta di prova con i predetti articolati nella prospettiva, evidentemente forzata, indicata dalla ricorrente, certo è che il dedotto errore non potrebbe tradursi in un vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Dovendosi escludere che la presenza di trattative per la soluzione della controversia sorta dalla denuncia dei vizi della cosa con soggetti privi del potere di rappresentare la ditta Badi e Abul Huda Radwan implichi prova dei vizi e della loro gravità, si tratterebbe, infatti, di articolati che hanno per oggetto fatti astrattamente inidonei a provare, anche indirettamente, i vizi denunciati dalla società Trussardi e, come si è già avuto modo di precisare, non è dato riscontrare vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia quando l'elemento trascurato o insufficientemente considerato non sia tale da determinare, se opportunamente vagliato, l'astratta possibilità di una diversa decisione.

Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1189, 1398, 2909 c.c., nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia".

Il motivo investe la pronuncia di rigetto della domanda della società Trussardi di imputazione al prezzo dovuto alla società Badi e Abul Huda Radwandella somma di 7.240 dollari versata all'Habbaba in esecuzione dell'accordo stilato il 1° ottobre 1976.

Il rigetto è spiegato nella sentenza impugnata rilevando che la domanda di imputazione della somma in conto prezzo è incompatibile con la condanna dell'Habbaba alla restituzione della medesima somma, pronunciata dal giudice di primo grado ed ormai passata in giudicato perché non impugnata.

Con il motivo in esame la ricorrente rileva:

1) che la domanda di condanna dell'Habbaba era subordinata all'accoglimento della domanda riconvenzionale della ditta siriana di integrale pagamento del prezzo e che il gravame proposto in appello contro la decisione di accoglimento di tale domanda riconvenzionale coinvolgeva, quindi, anche la condanna dell'Habbaba alla restituzione della somma dato che anche in appello le domande ed eccezioni era state formulate secondo il medesimo ordine "gerarchico" indicato nel giudizio di primo grado;

2) che nessuna incompatibilità vi può essere tra la domanda di imputazione in conto prezzo della somma versata all'Habbaba (che, in quanto delegato alle modalità esecutive della importazione in Italia della pelli commerciate dalla ditta siriana, era legittimato, o doveva comunque considerarsi apparentemente legittimato, a ricevere il pagamento del relativo prezzo per conto del venditore) e la condanna dell'Habbaba alla restituzione della somma ricevuta dato che "la responsabilità dell'apparente mandante e del falsus procurator possono anche concorrere non avendo lo stesso fondamento giuridico".

Il motivo è infondato.

Dalla sentenza impugnata non risulta che la società Trussardi abbia mai chiesto, in primo grado, l'imputazione della somma versata all'Habbaba in conto prezzo della merce vendutale dalla ditta siriana né la ricorrente ha indicato, così come avrebbe dovuto per consentire a questa Corte le necessarie verifiche, lo scritto difensivo in cui tale eccezione alla domanda riconvenzionale di pagamento integrale del prezzo proposta dalla ditta siriana sarebbe stata proposta.

L'eccezione, poi, non risulta proposta neppure nell'atto di appello, o anche nell'udienza di precisazione delle conclusioni, ove, come risulta dall'epigrafe della sentenza, la società Trussardi ha ribadito, nell'ordine, solo le sue domande:

a) di accertamento della efficacia vincolante, per la ditta Budi e Abul Huda Radwan, dell'atto "denominato transazione" del 1° ottobre 1976,

b) di risoluzione del contratto di compravendita per i vizi della cosa e di condanna della società siriana al risarcimento dei danni,

c) di riduzione del prezzo dovuto in relazione al deprezzamento subito dalla merce per effetto dei vizi denunciati,

d) di rigetto della domanda riconvenzionale della ditta siriana anche, "ove occorra, per effetto della eccezione ex art. 1495, comma terzo, c.c.",

e) di condanna dell'Habbaba a mantenere indenne la società Trussardi da ogni peso economico che sulla stessa sarebbe gravato per effetto di eventuali crediti riconosciuti in favore della società siriana.

Solo nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello l'eccezione risulta finalmente proposta ed adeguatamente illustrata.

Evidentemente, dunque, la ricorrente ritiene che l'eccezione di pagamento parziale sia contenuta implicitamente nella sua opposizione alla domanda riconvenzionale della società siriana e sia stata perciò legittimamente sviluppata per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello.

L'errore di questa tesi è, però, evidente se solo si considera che tale domanda è stata sempre ancorata alla transazione ed alla domanda di risoluzione del contratto di compravendita o di riduzione del prezzo e mai al fatto, del tutto diverso, e certo non rilevabile di ufficio, del pagamento parziale che sarebbe stato effettuato con il versamento all'Habbaba della somma di 7.240 dollari.

Ciò, indipendentemente dalla inammissibilità della nuova eccezione introdotta con la comparsa conclusionale, non rilevata dal giudice di appello e non rilevabile in questa sede, nel silenzio delle parti, esclude la possibilità di ritenere che fosse stato tempestivamente ed efficacemente dedotto un rigoroso ordine di priorità tra l'eccezione di imputazione in conto prezzo della somma versata dalla società Trussardi all'Habbaba (che si risolve in una eccezione di pagamento parziale, non rilevabile di ufficio dal giudice) e la domanda di rivalsa proposta nei confronti dell'Habbaba.

Può, semmai, affermarsi il contrario dato che nella precisazione delle conclusioni la domanda di rivalsa nei confronti dell'Habbaba è espressamente subordinata solo alle domande di accertamento degli effetti preclusivi della transazione e di risoluzione del contratto di compravendita (o riduzione del prezzo) e precede la domanda di rigetto della riconvenzionale della società siriana.

Tanto basta per rilevare la infondatezza della censura, indipendentemente dalla esattezza giuridica della affermazione del giudice di merito circa il giudicato interno che si sarebbe formato sulla condanna dell'Habbaba: infatti, a causa dell'accoglimento della domanda di rivalsa, il contrario ordine delle domande ed eccezioni avrebbe precluso, comunque, l'esame della eccezione di pagamento.

Se, poi, si dovesse supporre che la ricorrente ha inteso al contempo far valere il pagamento parziale e chiedere all'Habbaba la restituzione della somma ricevuta, come sembra affiorare dalla censura con la quale si invoca il principio della responsabilità concorrente del falsus procurator e dell'apparente mandante, deve rilevarsi che la ritenuta incompatibilità tra le due domande, essendo essenzialmente logica, perché legata alla evidente impossibilità, per il debitore che ha eseguito il pagamento, di pretendere che la somma gli sia restituita senza pregiudizio degli effetti estintivi della obbligazione prodotti dal pagamento, non interferisce affatto con il principio tratto dalla sentenza di questa Corte del 12 luglio 1965, n. 1447, ed invocato dalla società Trussardi, che esprime solo la possibilità di coesistenza tra la domanda, nei confronti del falsus procurator, di risarcimento dei danni subiti dalla parte che abbia senza colpa confidato nella efficacia del negozio stipulato da quest'ultimo, e la domanda di accertamento della efficacia, nei confronti del creditore, del pagamento eseguito a colui che appare legittimato a riceverlo e non anche la possibilità che i pagamenti eseguiti al falsus procuratore al contempo producano effetti estintivi della obbligazione, secondo i principi della tutela dell'affidamento, e siano ripetibili nei confronti del terzo al quale sono stati erroneamente, ma con effetti egualmente estintivi della obbligazione, eseguiti.

Con il nono motivo la società Trussardi denuncia la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss., degli artt. 1337, 1338, 1398 e 2043 c.c., con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, con riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c.".

Il motivo investe la statuizione che ha negato il diritto della società Trussardi nei confronti dell'Habbaba al risarcimento dei danni subiti per avere confidato nella efficacia della transazione nei confronti della società siriana facendo leva sulla considerazione che, non avendo l'Habbaba speso il nome di tale società, l'errore nel quale sarebbe incorsa la società Trussardi non potrebbe considerarsi "incolpevole".

La censura riproduce gli stessi argomenti esposti con il quinto motivo aggiungendo che "in subordine" andava, comunque, rilevata la responsabilità precontrattuale dell'Habbab "posto che, qualora dovesse escludersi la veste di falsus procurator dello stesso, l'Habbaba avrebbe dovuto comunque essere chiamato a rispondere in via di manleva nei confronti della società Trussardi, ai sensi degli artt. 1337-1338-2043 c.c., per essersi dichiarato colposamente ed inveritariamente titolare del rapporto senza esserlo".

Per il primo profilo di censura il motivo merita, evidentemente, la sorte de quinto del quale ripete sostanzialmente gli argomenti dedotti per sostenere l'esistenza di una situazione apparente circa i poteri dell'Habbaba che giustificerebbe l'affidamento della società Trussardi sulla efficacia della transazione nei confronti della società siriana e sugli effetti preclusivi di tale transazione rispetto ai diritti nascenti dal contratto di compravendita delle pelli.

Per il profilo che attiene alla responsabilità del mendacio commesso dall'Habbaba nel dichiararsi titolare di un rapporto giuridico che faceva capo invece alla società siriana la censura è, anzitutto, inammissibile dato che la responsabilità dell'Habbaba non è stata mai prospettata, sotto il profilo indicato in questa censura, in sede di merito, ove la ricorrente, ricollegandosi esclusivamente alla disciplina della responsabilità (precontrattuale) del falsus procurator, ha fatto dipendere la sua domanda solo dalla mendace asserzione, da parte dell'Habbaba, del suo potere di rappresentanza.

Peraltro essa è anche infondata.

Anche la responsabilità precontrattuale della parte che "conoscendo o dovendo conoscere una causa di invalidità del contratto non ne dà notizia all'altra" presuppone, infatti, l'assenza di colpa di quest'ultima, nella specie, come si è detto, negata dalla Corte di merito con argomenti che, come si è visto, hanno resistito alle critiche della società Trussardi.

La rilevata infondatezza dei primi nove motivi di ricorso conduce al rigetto del decimo motivo, con il quale la ricorrente investe la statuizione di rigetto della istanza di convalida del sequestro essenzialmente delle domande di merito della società Trussardi che i primi nove motivi di ricorso non sono riusciti a demolire.

Il ricorso deve dunque essere respinto con la conseguente pronuncia in ordine alle spese.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese ed onorari di avvocato liquidando le prime in lire 624.050 (seicentoventiquattromilacinquanta) e gli onorari in lire 3.000.000 (tremilioni).

Così deciso nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile il 18 dicembre 1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 OTTOBRE 1996.

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.